

# Residenza fiscale all'estero

## Condizioni particolari (CP)

---

### 1. Definizione e contenuto

Se lo stipulante o un avente contrattualmente diritto sono fiscalmente residenti all'estero, l'assicuratore è tenuto, in alcune circostanze, a comunicare i dati rilevanti a fini fiscali alle autorità preposte.

Si considera fiscalmente residente in uno Stato ogni persona che, in virtù della legislazione applicabile in detto Stato, vi è assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, di una sua permanenza di durata specifica o di un altro criterio di natura analoga. Una persona può essere fiscalmente residente in un unico o in più Stati.

Le presenti Condizioni particolari (CP) regolano i doveri e gli obblighi circa la determinazione della residenza fiscale dello stipulante o di un avente contrattualmente diritto e le relative conseguenze. Le CP integrano le Condizioni generali d'assicurazione (CGA) applicabili alle assicurazioni sulla vita riscattabili della previdenza libera (pilastro 3b) e, in caso di divergenze, prevalgono su quest'ultime.

### 2. Obbligo di cooperazione e di comunicazione

Lo stipulante e l'avente diritto sono tenuti a cooperare alla determinazione della residenza fiscale. In particolare, a tal fine, devono rispondere in modo completo e veritiero a tutte le domande sottoposte dall'assicuratore durante la relazione contrattuale e tese a determinare la residenza fiscale. Inoltre l'assicuratore può in qualsiasi momento pretendere da entrambi una dichiarazione scritta inerente alla propria residenza fiscale, corredata delle pezze giustificative necessarie alla verifica della stessa.

Se lo stipulante o l'avente diritto non sono disposti a collaborare e impediscono così all'assicuratore di determinare il loro statuto fiscale, l'assicuratore li considera come se fossero effettivamente assoggettati all'obbligo fiscale all'estero.

Lo stipulante e l'avente diritto sono inoltre tenuti a comunicare immediatamente per iscritto all'assicuratore eventuali cambiamenti dello statuto fiscale dichiarato.

### 3. Trasmissione di dati fiscalmente rilevanti all'autorità fiscale

A fronte di una residenza fiscale all'estero, l'assicuratore è tenuto, se la legislazione applicabile lo prevede, a trasmettere all'autorità fiscale i dati oggetto di comunicazione. La trasmissione dei dati avviene nel quadro della procedura di comunicazione stabilita e comprende i dati oggetto di comunicazione relativi al contratto di pertinenza o a eventuali altri contratti oggetto di comunicazione, sottoscritti tra lo stipulante o l'avente diritto e l'assicuratore.

Se necessario, l'assicuratore richiede allo stipulante e all'avente diritto un'autorizzazione scritta e irrevocabile di procedere alla trasmissione dei dati. Se essi rilasciano tale autorizzazione, l'assicuratore è tenuto a trasmettere nominalmente i dati all'autorità fiscale estera. Se invece essi rifiutano, non inoltrano o inoltrano in ritardo tale autorizzazione, l'assicuratore deve comunicare i dati anonimamente. L'autorità fiscale estera ha allora la possibilità di presentare alle autorità svizzere una domanda di assistenza amministrativa allo scopo di richiedere informazioni dettagliate riguardanti i dati trasmessi in forma anonima.

L'assicuratore deve procedere alla comunicazione anonima dei dati anche quando lo stipulante e l'avente diritto, a causa della mancata cooperazione ai fini della determinazione di un obbligo fiscale all'estero, devono essere trattati come se sottostessero effettivamente all'obbligo fiscale all'estero.

Se per trasmettere i dati non è necessaria un'autorizzazione, l'assicuratore li comunica direttamente all'autorità fiscale svizzera.

#### 4. **Diritto di disdetta dell'assicuratore**

Se lo stipulante diventa fiscalmente residente all'estero durante il periodo d'assicurazione oppure se viola il suo obbligo di cooperazione e di comunicazione ai sensi della cifra 2 delle presenti CP, l'assicuratore può disdire il contratto con effetto immediato.

In caso di disdetta del contratto da parte dell'assicuratore, lo stipulante ha diritto di riscuotere il valore di riscatto.

**CONCORDIA**  
Degna di fiducia

CONCORDIA  
Bundesplatz 15  
6002 Lucerna  
Telefono 041 228 01 11  
[www.concordia.ch](http://www.concordia.ch)  
[info@concordia.ch](mailto:info@concordia.ch)